



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI ALESSANDRIA

Via Trotti, 120 - 15121 ALESSANDRIA - Telefono 380/7573598

sito web: <http://ordinealessandria.conaf.it>

e-mail: ordinealessandria@conaf.it P.E.C.: protocollo.odaf.alessandria@conafpec.it

FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Alessandria, 11 giugno 2014

Sale Convegni Camera di Commercio di Alessandria

SEMINARIO DI FORMAZIONE: “AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: ASPETTI, INTERPRETAZIONI, COMPETENZE”

L'iter amministrativo comunale dell'Autorizzazione Paesaggistica nel procedimento ordinario e nel procedimento semplificato

Relatore: Arch. Monica Ubaldeschi

**GLI INTERVENTI SUBORDINATI AD AUTORIZZAZIONE
ED I SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO**

**IL RUOLO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO NELL'ITER AUTORIZZATIVO COMUNALE**

**IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N. 139**

**IL PROCEDIMENTO ORDINARIO
ART. 146 D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42**

**L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA
L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA**

GLI INTERVENTI SUBORDINATI AD AUTORIZZAZIONE ED I SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO

ART. 146 commi 1 - 2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

I soggetti proprietari, possessori o detentori di immobili e aree di interesse paesaggistico hanno l'obbligo di presentare alle AMMINISTRAZIONI COMPETENTI il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione.

Gli immobili e aree di interesse paesaggistico sono tutelati a termini di:

- art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (aree tutelate per legge)
- art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (immobili e aree di notevole interesse pubblico individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141)
- art. 143 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 42/2004 (ulteriori immobili e aree di notevole interesse pubblico)
- art. 157 del D.Lgs. 42/2004 (immobili e aree vincolati ai sensi della normativa previgente)

INTERVENTI ESCLUSI DA AUTORIZZAZIONE

ART. 149 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;**
- b) Interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;**
- c) Il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lett. g)(omissis)**

ART. 3 comma 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

- La posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra**

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 15/05/1996 n. 8/EDE

«Chiarificazione in ordine alle tipologie di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 616/77 in quanto tali da non comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi»

GLI INTERVENTI SUBORDINATI AD AUTORIZZAZIONE ED I SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO

ART. 146 commi 1 - 2 - 6 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

I soggetti proprietari, possessori o detentori di immobili e aree di interesse paesaggistico hanno l'obbligo di presentare alle AMMINISTRAZIONI COMPETENTI il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione.

La REGIONE esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi dei propri uffici ...omissis... PUO' TUTTAVIA DELEGARNE L'ESERCIZIO, per i rispettivi territori, a altri enti ovvero AI COMUNI, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di COMPETENZE TECNICO SCIENTIFICHE, nonché in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia.

GLI INTERVENTI SUBORDINATI AD AUTORIZZAZIONE ED I SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO

ART. 3 commi 1 – 2 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

L'autorizzazione paesaggistica va chiesta alla REGIONE nei casi seguenti (c.1):

- a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
- b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
- c) Interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
- d) Impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1.000 chilowatt picco;
- e) Linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
- f) Funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 5000 metri;
- g) Trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

GLI INTERVENTI SUBORDINATI AD AUTORIZZAZIONE ED I SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO

ART. 3 commi 1 – 2 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

L'autorizzazione paesaggistica va chiesta al COMUNE nei casi NON ELENCATI AL COMMA 1 dell'art. 3 della L.R. 32/2008 (elenco precedente).

Il COMUNE è delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e si avvale, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico – scientifiche della COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO istituita e regolata da:

- Art. 148 del D.Lgs. 42/2004;
- Art. 4 della L.R. 32/2008;
- D.G.R. 1/12/2008 N.34-10229 come modificata da
- D.G.R. 16/12/2008 N. 58-10313

IL RUOLO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO NELL'ITER AUTORIZZATIVO COMUNALE

LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.):

è istituita dal **COMUNE**, in forma singola o associata, con **Deliberazione di Consiglio Comunale**, che approva il Regolamento Comunale per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche

è costituita da almeno 3 componenti che:

- devono possedere diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale;
- devono rappresentare una pluralità delle competenze di cui sopra;
- non possono far parte della Commissione Edilizia;
- durano in carica per un periodo massimo di 5 anni, con mandato rinnovabile una sola volta

La nomina dei componenti avviene con Deliberazione di Giunta Comunale, nel numero stabilito dal Regolamento, sulla base dei curricula dagli stessi presentati al fine di garantire la pluralità di competenze richiesta dalla legge

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE

disciplina (con riferimento al R. di Arquata Scrivia – D.C.C. n. 7 del 25/03/2009) :

- **composizione e nomina della Commissione** (art. 3)

La nomina dei componenti la Commissione avviene di norma previa valutazione comparativa, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio competente, delle candidature che perverranno a seguito di avviso pubblicato preventivamente per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio e sul Sito Internet comunali, ferma restando la facoltà di adottare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta utile, e che saranno corredate dai prescritti curriculum professionali. In caso di motivata urgenza di costituzione della Commissione o di sostituzione dei suoi membri si può procedere all'acquisizione delle candidature prescindendo dalle procedure di preventiva pubblicazione di cui sopra.

Con l'atto di nomina la Giunta comunale procede altresì a stabilire il numero effettivo dei componenti la Commissione tenuto conto delle professionalità, nelle materie di legge, messe a disposizione con le candidature presentate e a designare il Presidente e i commissari con funzioni di Vicepresidente che lo devono sostituire a tutti gli effetti in caso di suo impedimento o assenza, preferendo di norma, per tali compiti, i membri ritenuti in possesso dei maggiori e/o migliori requisiti di qualificazione.

- **efficacia e durata in carica dei commissari** (art. 4)

La Commissione si intende costituita ed efficace ... con la data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che nomina i componenti .

I componenti della Commissione durano in carica cinque anni, Scaduto tale termine le loro funzioni si intendono prorogate di diritto fino alla nomina della nuovi componenti e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza medesima.

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE

disciplina (con riferimento al R. di Arquata Scrivia – D.C.C. n. 7 del 25/03/2009) :

- **casi di incompatibilità dei commissari** (art. 5), tra cui:
 - *gli amministratori e i dipendenti comunali;*
 - *i soggetti, siano essi dipendenti o incaricati esterni del Comune, facenti parte a qualunque titolo dei relativi Sportello Unico per l'Edilizia, Servizio competente in materia urbanistico-edilizia e Commissione Edilizia e/o Urbanistica ;*
 - *i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti , amministrazioni, organi o istituti, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;*
 - *contemporaneamente i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado, l'adottante e l'adottato;*
 - *i soggetti che hanno interessi connessi a ricorsi contro il Comune che hanno processi in corso o liti pendenti di qualsiasi natura con il Comune.*

- **casi di decadenza e sostituzione dei commissari** (art. 6), tra cui:
 - *le incompatibilità insorte o compiute successivamente alla nomina;*
 - *l'assenza senza valido giustificato motivo da più di tre riunioni consecutive della Commissione; ...*
 - *il comportamento negligente o inadempiente rispetto alle disposizioni del presente Regolamento o delle leggi vigenti, ...;*
 - *le dimissioni dalla carica....;*
 - *l'eventuale revoca al Comune da parte della Regione delle funzioni paesaggistiche subdelegate oggetto del presente Regolamento;*

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE

disciplina (con riferimento al R. di Arquata Scrivia – D.C.C. n. 7 del 25/03/2009) :

- **conflitto di interessi dei commissari** (art. 7), quando il commissario, ad es.:
 - *partecipi alla progettazione, direzione o collaudazione, anche parziale, dell'intervento, intendendosi ciò anche la situazione di far parte di soggetti, di cui al vigente art.90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. 12/04/2006 n.163, incaricati delle predette prestazioni professionali, in qualità di titolare o amministratore con poteri di rappresentanza, direzione o coordinamento oppure come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo;*
 - *partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione;*
 - *sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, ..., di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;*
 - *appalti la realizzazione dell'opera;*
- **modalità di funzionamento della Commissione** (art. 8), tra cui:
 - *... si riunisce secondo le necessità rappresentate dal Responsabile del Servizio .*
 - *... è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione contiene il giorno, l'ora e il luogo della riunione, ..., nonché l'ordine del giorno con l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. I progetti degli interventi devono essere iscritti all'ordine del giorno e valutati secondo l'ordine cronologico di presentazione al Protocollo comunale, salvo per i progetti di lavori pubblici del Comune o di opere dichiarate di pubblica utilità ai sensi della vigente normativa i quali devono essere sempre esaminati con priorità. La convocazione deve pervenire ai componenti della Commissione ...almeno cinque giorni prima della seduta; tale termine può essere ridotto a tre giorni in caso d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.*

segue modalità di funzionamento della Commissione

- *Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.*
- *... le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Responsabile del Procedimento ...*
- *Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.*
- *I pareri e le determinazioni della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.*
- *La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in ordine alle risultanze della relazione istruttoria, in modo che siano chiare, circostanziate ed esaustive le valutazioni effettuate al fine di supportare adeguatamente l'Organo competente all'adozione del provvedimento finale. Il parere così espresso può costituire altresì la relazione tecnica illustrativa di cui all'art. **146, comma 7, del D.Lgs. 22/01/2004 n.42**, se acquisito e redatto sotto tale forma.*
- *...La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini di legge.*
- *Il Segretario della Commissione assiste alla seduta, senza diritto di voto, e interviene o relaziona, se concesso o richiesto dal Presidente, in ordine alla pratica da lui istruita nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ... Il Segretario medesimo redige per ogni pratica o argomento trattato il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario Comunale.*

segue modalità di funzionamento della Commissione

- **Il verbale deve riportare in particolare:**

- a) *il luogo e la data della riunione ;*
- b) *il numero ed i nominativi dei presenti;*
- c) *il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato;*
- d) *il parere espresso o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;*
- e) *l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto, nonché le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta ;*
- f) *l'eventuale appurata circostanza di conflitto di interessi e l'avvenuta osservanza dell'obbligo di astensione ... ;*
- g) *la dichiarazione sostitutiva ai sensi del vigente D.P.R. 28/12/2000 n.445, mediante la sottoscrizione di cui al comma 12, dei membri partecipanti ai lavori della Commissione con la quale si attesta l'assenza dei casi di incompatibilità o di conflitto di interesse*

- *Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti che hanno partecipato alla seduta.*

- *Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso delle spese di viaggio, al fine di prendere parte alle riunioni, nonché delle spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza.*

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE

disciplina (con riferimento al R. di Arquata Scrivia – D.C.C. n. 7 del 25/03/2009) :

- **attribuzioni della Commissione** (art. 9):
 - *Spetta in particolare alla Commissione esprimere:*
 - a) *i pareri obbligatori non vincolanti previsti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, ai sensi degli **articoli 3, comma 2, e 4, comma 1**, della **L.R. 01/12/2008 n.32** ;*
 - b) *il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, comma quindicesimo (**ora settimo**), della L.R. 05/12/1977 n.56, ai sensi dell'**art.7, comma 2**, della **L.R. 01/12/2008 n.32** ;*
 - c) *parere obbligatorio non vincolante in ordine agli accertamenti della compatibilità paesaggistica e all'irrogazione delle sanzioni, di cui agli **articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42**, ai fini dell'esercizio delle funzioni che rientrano nella competenza del Comune ai sensi dell'art. **16** della **L.R. 03/04/1989 n.20** ;*
 - d) *parere obbligatorio non vincolante in ordine all'accertamento della conformità di cui all'art.**143, commi 4 e 5**, del **D.Lgs. 22/01/2004 n.42** ;.....*
 - *Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore competente, della Giunta, delle Commissioni consiliari competenti o del Consiglio o dei Responsabili dei Servizi competenti nelle materie di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 01/12/2008 n.32, la Commissione esprime pareri, non vincolanti, su atti o interventi di programmazione o pianificazione propri o di altri Enti, aventi valenza paesaggistica o rilevante impatto paesaggistico sul territorio, anche eventualmente per le parti non sottoposte a tutela dalla legge, sui quali il Comune ritiene o deve, in base alle vigenti disposizioni di legge, pronunciarsi con deliberazioni dei competenti Organi di Governo .*

segue attribuzioni della Commissione

- *Nell'esprimere i pareri di cui ai precedenti commi la Commissione giudica la compatibilità e conformità paesaggistica richieste dalle vigenti disposizioni di legge e dei rispettivi provvedimenti collegati o attuativi nonché dal presente Regolamento, valutando i contenuti e gli aspetti utili, quali l'impatto estetico-visuale dell'intervento, il rapporto con il contesto, la qualità progettuale e, comunque, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'atto di programmazione o pianificazione, del progetto o dell'intervento sottoposti a esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.*

- *Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione ha in particolare la facoltà di:*
 - a) *chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;*
 - b) *effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;*
 - c) *convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto o per eventuali chiarimenti sull'intervento contemplato, nonché i Funzionari dei Servizi comunali che per quanto di competenza possono fornire informazioni o documentazioni utili alla formulazione dei pareri ;*
 - d) *attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.*

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE

disciplina (con riferimento al R. di Arquata Scrivia – D.C.C. n. 7 del 25/03/2009) :

- **servizio competente e iter dei procedimenti** (art. 10):
 - *Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1, conformemente a quanto prescritto dall'art.146, comma 6, del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e dagli attuativi criteri obbligatori della Regione contenuti nell'allegato A) alla D.G.R. 01/12/2008 n.34-10229, viene stabilito che il Servizio al quale verrà assegnata la materia oggetto del presente Regolamento, ... e il relativo Responsabile, ..., dovranno essere diversi da quelli che hanno la competenza in materia urbanistico-edilizia.*
 - *..., il Responsabile competente ...provvede a nominare tra il personale assegnato al proprio Servizio, ...il Responsabile del Procedimento ai fini dell'istruttoria delle pratiche.*
 - *La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni ai fini dell'istruttoria relativa ai procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.*
 - *A corredo della domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42, il richiedente è tenuto, tra l'altro, a presentare perizia di stima asseverata a firma di tecnico abilitato, a titolo di proposta di quantificazione del danno arrecato e del profitto conseguito, la quale sarà fatta propria dal Responsabile del Servizio, se dallo stesso ritenuta congrua, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167, comma 5, del D.Lgs. 22/01/2004 n.42. L'efficacia dell'atto che pronuncia il suddetto accertamento della compatibilità paesaggistica, è subordinata al pagamento da parte del trasgressore in favore del Comune, entro novanta giorni dalla notifica, della sanzione pecuniaria di cui sopra nella misura comunque determinata e ivi indicata.*

IL RUOLO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO NELL'ITER AUTORIZZATIVO COMUNALE

è incaricata di esprimere i pareri previsti in ordine alle istanze di autorizzazione paesaggistica sia nel procedimento ordinario, sia nel procedimento semplificato

Comunicato Assessore Urbanistica Regione Piemonte pubblicato sul B.U.R. n. 37 del 16/09/ 2010 relativo all'entrata in vigore del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139

«I Comuni abilitati all'esercizio della delega, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dovranno comunque acquisire, per la valutazione delle istanze, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, previsto in base al disposto del comma 2, articolo 3, della legge regionale 32/2008»

La precisazione si rendeva necessaria in quanto il D.P.R. 139/2010, entrato in vigore il 10/09/2010, nel prevedere le procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, stabiliva, al comma 12 dell'art. 4, che *«nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni Locali per il Paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale»*

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART. 146 D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N. 139

Il procedimento da applicarsi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è determinato dal TIPO DI INTERVENTO che si intende realizzare e dal TIPO DI VINCOLO che insiste sull'immobile o area interessati.

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N. 139

ART. 146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004

Con regolamento da emanarsi ...(omissis)... **SONO STABILITE PROCEDURE SEMPLIFICATE** per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad **INTERVENTI DI LIEVE ENTITA'** in base ai criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti ...(omissis)...

ART. 1 del D.P.R. 139/2010 *«Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata»*

Sono assoggettati al **PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO** di autorizzazione paesaggistica ...(omissis)... gli **INTERVENTI DI LIEVE ENTITA'** da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco dell'**ALLEGATO 1**, che forma parte integrante del presente regolamento

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N. 139

INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' - ALLEGATO 1 – D.P.R. 139/2010

Si tratta di **39 CATEGORIE** che riguardano:

EDIFICI (da 1 a 10):

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'[articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444](#), e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#)). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#));
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#));

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#));

6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);

10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#));

AREE DI PERTINENZA (da 11 a 13):

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#));

12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;

13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#));

EDICOLE FUNERARIE (14):

14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;

MEZZI PUBBLICITARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI (15 e 16):

15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'[art. 153, comma 1 del Codice](#), di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#));

16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE (da 17 a 21):

17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;

18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;

19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;

21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

IMPIANTI TECNOLOGICI (da 22 a 28):

22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[art.136, c.1, lett. a\), b\) e c\), del Codice](#));
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del Codice](#));
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'[art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259](#), che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'[art. 2 del D.M. 1444 del 1968](#), e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'[art.136, c.1, lett. b\) e c\), del Codice](#)), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del [D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115](#), recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'[art. 1, c. 289, L. 24/12/2007, n. 244](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

OPERE CONNESSE CON LE FALDE E I CORSI D'ACQUA (da 29 a 33):

29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;

OPERE CONNESSE CON LA VEGETAZIONE (da 34 a 36):

34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'[articolo 136, comma 1, lettere c\) e d\), del Codice](#), preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;

RICOVERI ATTREZZI AGRICOLI (37):

37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq

STRUTTURE TEMPORANEE (38 e 39):

38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili-

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N. 139

INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' - ALLEGATO 1 – D.P.R. 139/2010

ALCUNI INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' elencati nell'ALLEGATO 1 NON POSSONO RICORRERE AL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO QUANDO RIGUARDANO IMMOBILI:

- Ricadenti nelle zone omogenee «A» di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968 (CENTRI STORICI): N. 1 E N. 28 DELL'ALLEGATO 1;
- Compresi tra quelli soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. 42/2004 (IMMOBILI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO): DAL N. 1 AL N. 5 E NN. 10 – 11 – 15 – 22 – 23 – 28 (limitatamente alle lettere b) e c) dell'art. 136 comma1) DELL'ALLEGATO 1.

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

D.P.R. 9 LUGLIO 2010 N. 139

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON L'ISTANZA - ART. 2 D.P.R. 139/2010

- Relazione paesaggistica semplificata redatta secondo il modello di «*Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata*» (cosiddetta «*relazione semplificata*») di cui al D.P.C.M. 12/12/2005
- Attestazione del tecnico abilitato circa la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia (da inserire nella relazione paesaggistica ma nella prassi molto spesso presentata a parte)

La presentazione dell'istanza e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, e va inviata per il tramite dello Sportello Unico per le Attività produttive, se relativa ad interventi inerenti tali attività

TEMPI DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

ARTT. 3 E 4 D.P.R. 139/2010 – **60 GIORNI**

30 GIORNI

ISTANZA

30 gg.

Verifica che l'intervento non sia esonerato da autorizzazione o non sia assoggettato al regime ordinario o non necessiti di integrazioni e comunicazione all'interessato dell'avvio di procedimento con eventuale contestuale richiesta di integrazioni, che sospende i termini del procedimento (le integrazioni devono pervenire entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali si conclude comunque il procedimento)

Verifica che l'intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia

In caso di **NON CONFORMITA'**
Dichiarazione di **IMPROCEDIBILITA'**

In caso di **CONFORMITA'**
Valutazione di **COMPATIBILITA'** con i valori paesaggistici attraverso l'**ESAME IN C.L.P.**

30 GIORNI

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
in caso di valutazione POSITIVA della compatibilità paesaggistica

IMMEDIATAMENTE
(comunque entro 30 GIORNI dall'istanza)

Trasmissione alla Soprintendenza con MOTIVATA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO

25 gg.

PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA

In caso di VALUTAZIONE NEGATIVA della proposta di accoglimento la S. comunica i motivi ostativi all'interessato, che può presentare osservazioni ai sensi art. 10 bis L. 241/1990 e adotta il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

In caso di VALUTAZIONE POSITIVA oppure IN ASSENZA di pronuncia

5 gg.

RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
conformemente al parere della S.
con le eventuali prescrizioni

30 GIORNI

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
in caso di valutazione NEGATIVA della compatibilità paesaggistica

IMMEDIATAMENTE
(comunque entro 30 GIORNI dall'istanza)

comunicazione preavviso di diniego art. 10 bis l.241/1990 all'interessato, che può trasmettere osservazioni entro 10 giorni (sospensione dei termini)

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
per l'esame delle eventuali osservazioni

Se persistono i motivi ostativi

10 gg.

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

20 gg.

L'interessato può chiedere pronuncia alla Soprintendenza

Se vengono accolte le osservazioni

IMMEDIATA trasmissione alla Soprintendenza con MOTIVATA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO

25 gg.

PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA

5 gg.

RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART. 146 D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42

INTERVENTI NON RICOMPRESI TRA QUELLI DI LIEVE ENTITA' di cui all'ALLEGATO 1 al D.P.R. 139/2010

INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' tra quelli di cui all'ALLEGATO 1 al D.P.R. 139/2010 CHE NON POSSONO RICORRERE AL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO IN QUANTO RIGUARDANTI IMMOBILI:

- Ricadenti nelle zone omogenee «A» di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968 (CENTRI STORICI): N. 1 E N. 28 DELL'ALLEGATO 1;
- Compresi tra quelli soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. 42/2004 (IMMOBILI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO): DAL N. 1 AL N. 5 E NN. 10 – 11 – 15 – 22 – 23 – 28 (limitatamente alle lettere b) e c) dell'art. 136 comma1) DELL'ALLEGATO 1.

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART. 146 D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON L'ISTANZA

- ART. 146 comma 3 D.Lgs. 42/2004
 - D.P.C.M. 12/12/2005
 - ACCORDO 27/06/2007 Regione Piemonte/Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici
-
- Relazione paesaggistica redatta secondo i contenuti definiti nell'ALLEGATO al D.P.C.M. 12/12/2005 (cosiddetta «ordinaria»)
 - Progetto dell'intervento (art. 1 del D.P.C.M. 12/12/2005)
 - Relazione di progetto (art. 1 del D.P.C.M. 12/12/2005)

La Relazione paesaggistica può essere redatta in forma semplificata, secondo il modello di «*Scheda ... (omissis) ... semplificata*» di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 se la tipologia dell'intervento è compreso nell'elenco di cui all'art. 3 dell'ACCORDO 27/06/2007 tra Regione Piemonte e Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2007

ACCORDO 27/06/2007 Regione Piemonte/Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2007 - art. 3

1. Interventi elencati nella legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i. all'art. 13, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) e h ter) e comma 2 lettera a), b) e c);
2. Interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici contenuti entro il 20% del volume esistente e varianti in corso d'opera di interventi già autorizzati;
3. Manufatti di ridotte dimensioni (contenute entro un massimo di 25 metri quadrati) come bassi fabbricati, depositi attrezzi, legnaie, autorimesse, tettoie, cabine elettriche, ecc.;
4. Taglio di piante di alto fusto in pertinenze private e pubbliche , al di fuori delle aree boscate;
5. Taglio raso di superfici boscate governate ad alto fusto inferiori ai 2500 metri quadrati;
6. Trasformazioni d'uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all'ettaro;
7. Modifiche morfologiche contenute entro 5.000 metri cubi;
8. Interventi di adeguamento e ammodernamento di impianti tecnici esistenti quali linee elettriche non superiori a 15000 volt; impianti fognari, acquedottistici e altri servizi a rete; installazione di antenne e parabole su impianti esistenti;
9. Interventi di natura idraulica, quali opere di difesa spondale, briglie, soglie, argini, ecc.;
10. Opere di pavimentazione stradale e di adeguamento dimensionale della sezione non superiore al 20%, comprensive di manufatti di sostegno di controripa e di sottoscarpa;
11. Rinnovi di autorizzazioni per interventi non completati nei cinque anni di validità del nulla osta regionale, che non comportino alcuna ulteriore modificazione e/o ampliamento rispetto al progetto precedentemente autorizzato;
12. Interventi costituenti lotti esecutivi di progetti generali già approvati ai sensi della normativa paesaggistica vigente (PEC, PIP, ecc.).

TEMPI DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART. 146 commi 7 – 8 – 9 D.LGS. 42/2004 – **100/105 GIORNI**

ISTANZA



40 gg.

Verifica che l'intervento non sia esonerato da autorizzazione o non necessiti di integrazioni e eventuale richiesta di integrazioni (che sospende i termini del procedimento)

verifica circa la compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici attraverso l'esame della COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Trasmissione alla Soprintendenza dell'istanza corredata di Relazione Tecnica Illustrativa e di proposta di provvedimento e contestuale comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento



45 gg.

PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA

85 GIORNI

TEMPI DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO

ART. 146 commi 7 – 8 – 9 D.LGS. 42/2004 – **100/105 GIORNI**

15/20 GIORNI



Decorso il predetto termine senza che il Comune si sia pronunciato, l'interessato può chiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta

PROCEDIMENTO ORDINARIO E PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO A CONFRONTO

Il TIPO DI INTERVENTO e il TIPO DI VINCOLO determinano IL PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
per 39 tipologie di intervento
ALLEGATO 1 al D.P.R. 139/2010

TEMPI PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
ART. 3 D.P.R. 139/2010 – **60 GIORNI**

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Relazione paesaggistica semplificata
secondo la «*Scheda*» del DPCM 12/12/05
Attestazione di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia di tecnico abilitato

PROCEDIMENTO ORDINARIO
per le altre tipologie di intervento e
per le eccezioni dell'allegato 1 al
D.P.R. 139/2010

TEMPI PROCEDIMENTO ORDINARIO
ART. 146 D.LGS. 42/2004 - **105 GIORNI**

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Progetto dell'intervento
Relazione di progetto
Relazione paesaggistica «ordinaria»
secondo l'allegato al DPCM 12/12/05
oppure
Relazione paesaggistica semplificata
secondo la «*Scheda*» del DPCM 12/12/05
se intervento nell'elenco di cui all'art. 3
dell'ACCORDO 27/06/2007

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

ART. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Fuori dai casi di cui all'ARTICOLO 167, COMMI 4 E 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

ART. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

L'autorità competente accerta la compatibilità paesaggistica (postuma) nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Circolare Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) n. 33 del 26.06.2009

- **per LAVORI** si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti ed adottati”
- **per SUPERFICI UTILI** si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su 3 lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”
- **per VOLUMI** si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici

«Per evitare che i Comuni facciano riferimento ai parametri urbanistici dei propri regolamenti edilizi con inevitabili differenziazioni e senza alcuna univocità di comportamento»

ART. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – **180 GIORNI**

ISTANZA

IMMEDIATAMENTE

Trasmissione alla Soprintendenza dell'istanza corredata di Relazione Tecnica Illustrativa e di proposta di provvedimento e contestuale comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento

90 gg.

PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA

NEGATIVO

90 gg.

DINIEGO E ORDINE
DI DEMOLIZIONE

POSITIVO

90 gg.

IRROGAZIONE DELLA SANZIONE previo parere della
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ove il
regolamento lo preveda e rilascio PROVVEDIMENTO
DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

180 GIORNI



Grazie per l'attenzione...

Monica Ubaldeschi